

**L'estensione della responsabilità degli Enti  
in conseguenza dei reati nel campo ambientale**

**La responsabilità amministrativa dell'Ente conseguente  
ad illecito penale nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione**

**A cura del Dott. Cristian Rovito**

Sottufficiale del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia Costiera

Non pochi giorni fa, la Corte di Cassazione, tramite la Sesta Sezione Penale, si è espressa sull'importante tema sulla responsabilità delle imprese in conseguenza dei reati nel campo ambientale.

La sentenza n. 3653/14, depositata il 24.12.2014, è destinata certamente ad aprire importanti scenari nell'ambito dell'impianto normativo delineato dal D. Lgs 231/'01 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, delle associazioni prive di personalità giuridica derivante da reato.

L'adozione di questa disciplina da parte del legislatore ha sotto certi aspetti stravolto quel principio giuridico secondo il quale *societas delinquere non potest*, caposaldo romanistico del nostro ordinamento giuridico nel vasto campo della responsabilità penale.

Tralasciando gran parte dei suoi aspetti disciplinatori, rileva senza dubbio il fatto che, contrariamente a ciò che potrebbe sembrare ovvio con gli artt. 9 e 53 del D. Lgs 231/'01, in realtà l'applicazione dell'istituto della confisca (*rectius*: sanzione amministrativa a carico dell'Ente) andrebbe calibrata in sede di adozione con alcuni fattori dai quali il giudice non potrebbe prescindere. Secondo la Corte di Cassazione è necessaria la "verifica di una diretta correlazione causale con i reati – presupposto e accertamento dell'eventuale determinazione di un risultato economico positivo ricavato dall'ente per effetto della realizzazione delle ipotesi di reato contestate".

Nei fatti, il GIP del Tribunale di Taranto aveva emesso un provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (artt. 321 c.p.p. e 9 e 53 del D. Lgs 231/'01) sino alla concorrenza della complessiva somma di euro 8.100.000.000,00 (euro ottomiliardicentomilioni), con riguardo a beni (denaro, saldi attivi e/o postali, etc.) nella



disponibilità, anche mediante interposizione fittizia<sup>1</sup>, ovvero interposizione reale fiduciaria, della Società indagata ovvero dell'ente o degli enti eventualmente nati dalla sua trasformazione o fusione, anche per incorporazione o scissione parziale.

Il Tribunale del riesame di Taranto, interessato a pronunciarsi dagli Enti indagati, in data 15.6.2013, (provvedimento del 15.6.2013, depositato il 2 luglio 2013), respingendo nel merito le motivazioni addotte dalla difesa, ha confermato *in toto* il decreto di sequestro emesso dal GIP<sup>2</sup>.

Con successivo decreto del 24.5.2013, il GIP ha provveduto ad integrare il precedente provvedimento, specificando che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente poteva essere eseguito anche su *"rapporti e/o disponibilità finanziarie di qualunque tipo e quale che sia la loro denominazione"*.

In sede di riesame, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i *"gravi indizi di colpevolezza"* per i reati presupposto di cui all'art. 24-ter e 25-undecies del D. Lgs 231/'01 sulla base dell'esistenza delle condizioni previste dall'art. 5 sulla responsabilità dell'ente. L'accusa ha quantificato un *"presunto profitto"* derivante dai reati presupposto, **segnatamente, attraverso le contestate condotte**, (artt. 434, 437 e 439 c.p.; reati contro la pubblica amministrazione e la pubblica fede, reati in materia ambientale, di prevenzione degli incidenti rilevanti e di igiene e sicurezza del lavoro) **gli indagati avrebbero cagionato danni ambientali agendo nell'interesse ed a vantaggio degli enti, omettendo di provvedere all'attuazione delle necessarie misure di sicurezza, prevenzione e protezione dell'ambiente.**

---

<sup>1</sup> Con il termine interposizione reale si allude ad un fenomeno che consiste nel trasferimento di un diritto (del tutto valido ed efficace) effettuato dall'interponente a favore dell'interposto. Detto trasferimento viene perfezionato sulla scorta del fatto che l'interposto si sia obbligato a compiere un ulteriore passaggio di mano a favore del beneficiario del rapporto (indipendentemente da quale sia il soggetto beneficiario: un terzo, ovvero il medesimo interponente, una volta verificatesi determinate condizioni). Nell'interposizione reale il trasferimento è realmente voluto dalle parti come produttivo di effetti. Non esiste accordo simulatorio inteso a svuotare di valenza questi effetti, esiste piuttosto un accordo fiduciario, diretto a restringere in vario modo la portata dell'atto.

Diversi sono i presupposti per l'azione volta ad accertare l'interposizione reale e quella fittizia. Ne segue da un lato che, a livello processuale, il giudicato formatosi su una delle domande non preclude la proposizione dell'altra e che, sotto il profilo sostanziale, la proposizione dell'una non interrompe il termine prescrizione per far valere l'altra (Cass. Civ. Sez. II, [8616/94](#)). Nell'interposizione reale una delle parti dell'atto negoziale è inoltre (per lo più, ma non essenzialmente: cfr. Cass. Civ., Sez. I, [8682/13](#)) del tutto estranea agli accordi tra il soggetto interposto ed il destinatario finale degli effetti dell'atto. Tizio che vende un immobile a Caio, persona interposta, ordinariamente sarà all'oscuro di questa qualità di Caio. Al contrario, nell'interposizione fittizia l'accordo simulatorio è addirittura trilaterale, coinvolgendo tutte le parti interessate.

<sup>2</sup> Il **sequestro preventivo** è una misura prevista, nell'ordinamento italiano, dal Codice di Procedura Penale (c.p.p.) art. 321 richiesta dal Pubblico Ministero (PM) nel corso delle indagini preliminari e convalidata dal Giudice per le indagini preliminari (GIP) con decreto motivato, allorché ci sia il rischio che la libera disponibilità di una cosa possa protrarre o aggravare le conseguenze di un reato o consentire la commissione di nuovi reati o, infine, quando la cosa sia pericolosa in sé. Nel caso in cui, nei casi previsti dalla legge, durante le indagini preliminari non sia possibile attendere il responso del giudice in merito alla richiesta di sequestro preventivo, quest'ultimo è disposto direttamente dal PM o dalla Polizia Giudiziaria con decreto motivato, con convalida del GIP entro 48 ore dal provvedimento.

Interventi prudenzialmente quantificati nell'importo di circa 8 miliardi di euro, ritenuto necessario per effettuare tutte le opere di risanamento ambientale dello stabilimento.

In estrema sintesi, mentre l'art. 5 della *lex specialis* **individua la responsabilità dell'ente** allorquando persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità produttiva dotata di autonomia finanziaria nonché da persone che esercitano *de facto*, la gestione e il controllo dello stesso o persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti che precede, si siano resi responsabili di **reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio**. Nella sentenza, l'accusa richiedente la misura cautelare, convalidata dal GIP (occorre tener presente che pur all'interno del procedimento penale, ci si trova ancora nella fase delle indagini preliminari) con i decreti – rispettivamente del 22.5.2013 e 24.5.2013 – aveva sussunto **“nell'interesse e nel vantaggio dell'ente”** (fattispecie astratta delineata dalla norma) il danno ambientale cagionato attraverso la mancata attuazione delle misure di sicurezza, prevenzione e protezione dell'ambiente, quantificati nell'importo di 8.100.000.000,00 di euro. Tale cifra corrisponderebbe alla somma necessaria per coprire le spese per le opere di risanamento ambientale dello stabilimento siderurgico. Per l'accusa l'interesse o il vantaggio per l'ente sarebbe consistito nella mancata attuazione delle prescrizioni atte a risanare le matrici ambientali con discendente causazione di un danno ambientale.

Per gli ermellini *“l'impostazione ricostruttiva seguita”* dall'accusa, preliminarmente convalidata dal GIP, si presenta *“inficiata da un vizio di fondo”* in quanto, tra i reati contestati, alcuni sono del tutto estranei al tassativo catalogo dei reati presupposto dell'ente collettivo, perciò tali da non essere fondanti per l'imputazione della responsabilità *ex artt. 2, 5 e 24 del D. Lgs 231/01* (artt. 434, 437 e 439, rispettivamente: “controllo di costruzioni e altri disastri dolosi”; “rimozione od omissione di cautele contro infortuni sul lavoro” e “avvelenamento di acque o di sostanze alimentari”).

In attuazione del principio di legalità e, non ultimo, di irretroattività di cui all'art. 2, per i giudici di piazza Cavour occorre comunque fare riferimento più alla data di realizzazione delle condotte costituenti reato, che al momento di percezione del profitto. E' il momento consumativo del reato che rileva ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 9 del D. Lgs 231/01. Ciò, nel senso che, in base alla connessa previsione di cui all'art. 2, l'intera disciplina sanzionatoria del decreto non trova applicazione in relazione a *“fatti”* commessi prima della sua entrata in vigore. Sempre e solo per l'accertata consumazione del reato quindi opera la previsione della possibilità di acquisire coattivamente il profitto illecitamente conseguito.

Per altro verso, non appare trascurabile l'assunto di legittimità per il quale, anche dalla contestazione dell'art. 416 del codice penale, *a contrariis* collocato nell'alveo dei reati presupposto, possa ricavarsi quella rilevanza necessaria ai fini dell'individuazione del profitto confiscabile nell'ottica degli istituti penalistici dei delitti – scopo. Se così si operasse, di determinerebbe *rebus sic stantibus*, un'elasticità interpretativa e quindi applicativa della norma con discendente ricomprensione nel novero dei reati presupposto di qualsiasi fattispecie di reato<sup>3</sup>.

Nel prosieguo, la Cassazione evidenzia la mancata individuazione di **“un legame eziologico diretto tra le diverse violazioni in materia ambientale”** con l'assenza di **“una specifica collocazione delle date d'inizio della rilevata permanenza e le componenti del relativo profitto che il provvedimento impugnato ha formalmente identificato nella complessiva entità di pregressi risparmi di spesa”** (“ipotetico danno” causato da mancata attuazione delle misure di sicurezza, prevenzione e protezione dell'ambiente, quantificati nell'importo di 8.100.000.000,00 di euro). In ogni caso, **l'oggetto che la confisca andrebbe a colpire, deve interessare in concreto un ricavo in misura superiore a quello altrimenti conseguibile tenendo presente l'entità dei costi ambientali specificatamente individuati e determinati all'interno della ricostruzione storico – fattuale.** Ciò spiegherebbe l'adozione di un provvedimento di sequestro preventivo, prodromico alla confisca, che secondo le norme di rito processualistico e della *lex specialis*, avrebbe goduto della legittimazione legislativa e giuridica nel momento in cui, per il caso in esame, fosse stato accertato un ricavo concreto in “misura superiore” all'importo di circa otto miliardi di euro.

Si sarebbe configurato un collegato “risparmio di spesa”, perché appare evidente che se un Ente non spende per adempiere, non adempiendo risparmia delle risorse finanziarie. Tali risorse però, per la Cassazione, la quale peraltro ha trovato conforto in altre sue precedenti linee logico – giuridiche, devono presupporre necessariamente un **“ricavo introitato e non decurtato dei costi che si sarebbero dovuti sostenere, vale a dire un risultato economico positivo, concretamente determinatosi con la condotta delittuosa”**. Il concetto di profitto deve cristallizzarsi in relazione ad un “ricavo introitato” dal quale non siano stati detratti quei costi che si sarebbero dovuti sostenere, ossia nel senso di una non diminuzione dell'attivo. Il profitto altresì dev'essere stato conseguito materialmente e deve ammontare ad un'entità superiore a quella che sarebbe stata ottenuta senza omettere l'erogazione delle spese dovute.

---

<sup>3</sup> Una disposizione aperta, dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati – presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo, i cui organi direttivi, peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza, e nella totale assenza di oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dall'art. 6 del citato D. Lgs., scompaiono di fatto ogni efficacia in relazione agli auspici fini di prevenzione – Cass. pen. sez. VI<sup>^</sup> n. 3635/2014.

Nel caso *de quo* il profitto dell'ente oltre a dover esserci, si suppongano 10 miliardi di euro, deve essere superiore a quello che si sarebbe ottenuto senza omettere l'erogazione delle spese dovute. L'accusa cioè deve essere in grado di dimostrare che l'indagato, oltre ad aver risparmiato nel non adempiere alle prescrizioni, risparmio comunque valido al quale deve corrispondere, come si è visto, un profitto (da non intendersi però in senso assoluto, nel quale non rientrano beni materialmente entrati nella sfera di titolarità del responsabile!), ne ha ottenuto altro ben maggiore rispetto a quello che avrebbe ottenuto pur applicando le prescrizioni, sostenendone i relativi costi.

Per esemplificare:

Somma confiscata: 8.100.000.00,00 euro;

Tale somma per la Procura è l'"interesse o vantaggio" (art. 5);

La Corte di Cassazione stabilisce che gli 8.100.000.000,00 non possono essere confiscati all'Ente indagato quale costo della mancata attuazione delle misure di ripristino ambientale. Questo perché oltre a non poterlo qualificare come "profitto", quest'ultimo (dal quale sono esclusi beni materialmente entrati nella sfera di titolarità del responsabile) deve qualificarsi come "ricavo introitato", che per essere tale si rende necessario individuare la presenza di un risultato economico positivo.

Gli 8.100.000.000,00 devono essere un "ricavo introitato" dal quale non siano stati detratti i costi che si sarebbero dovuti sostenere, ossia nel senso di diminuzione dell'attivo. Tale somma avrebbe potuto essere oggetto di confisca nel momento in cui si fosse provata la costituzione di un "risultato economico positivo", dal quale, peraltro, non fossero stati detratti i costi di ripristino. Ciò perché, secondo il giudice di legittimità, **non è possibile colpire più volte le somme considerate dapprima in termini positivi, ossia come accrescimento patrimoniale, e poi in termini negativi, colpendo il risparmio di spese. Tra l'altro, può essere sottoposta ad espropriazione solo l'eccedenza tra l'incremento patrimoniale effettivamente maturato e quello che sarebbe stato conseguito senza l'indebito risparmio di spese.**

*Ad adiuvandum*, perché possa individuarsi un profitto assoggettabile a sequestro e poi a confisca, è necessario, quale diretta conseguenza della commissione del reato, **"uno spostamento reale di risorse economiche, ossia una visibile modificazione positiva del patrimonio dell'ente, evitando improprie assimilazioni tra la nozione di profitto del reato, inteso quale reale accrescimento patrimoniale, e la causazione di meri danni**

**risarcibili relativi a risparmi di spesa indebitamente ottenuti dall'agente per effetto della mancata esecuzione di opere di risanamento ambientale".**

Per ultimo, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente e quindi dell'adozione di un provvedimento di sequestro, propedeutico alla confisca, è necessaria una verifica puntuale ed orientata a stabilire se quel danno si sia concretato anche in un vantaggio patrimoniale oggettivamente riconoscibile perché direttamente scaturente dalla commissione del reato presupposto.

Cristian Rovito

Pubblicato il 2 aprile 2014